



## REGIONE CALABRIA

### *Regolamento Regionale del 16 dicembre 2016, n. 19*

**SISTEMA PER LA CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICO E AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E PER L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICO E AMBIENTALE DEGLI EDIFICI.**

**In attuazione della l. r. n. 41/2011 “Norme per l’abitare sostenibile”.**

Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al regolamento regionale n. 7 del 06.04.2017.

**AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2011, N. 11, IL PRESENTE TESTO COORDINATO HA SOLO CARATTERE INFORMATIVO.**

## **Art. 1 (Oggetto)**

Il presente regolamento detta, con riferimento alla Legge Regionale del 4 Novembre 2011, n. 41 (Norme per l'abitare sostenibile) i criteri per il rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici.

## **Art. 2 (Risparmio Idrico)**

I criteri di cui alla Legge Regionale n. 41/2011 all'articolo 5 (Risparmio Idrico) e in coerenza con i contenuti del D.lgs 192/2005, sono i seguenti:

- Percentuale di volume di acqua potabile risparmiata rispetto al fabbisogno base calcolato.
- Percentuale di volume di acqua potabile risparmiata per usi indoor rispetto al fabbisogno base calcolato.
- Rapporto fra il volume dei rifiuti liquidi non prodotti e la quantità di riferimento calcolata in base al fabbisogno idrico per usi indoor.
- Quantità di superfici esterne permeabili rispetto al totale delle superfici esterne di pertinenza dell'edificio.

## **Art. 3 (Risparmio Energetico)**

I criteri di cui alla Legge Regionale n. 41/2011 all'articolo 6 (Risparmio Energetico) e in coerenza con i contenuti del D.lgs 192/2005, sono i seguenti:

- Rapporto percentuale tra il fabbisogno di energia primaria non rinnovabile dell'edificio e il corrispondente valore dell'edificio di riferimento.

## **Art. 4 (Approvvigionamento Energetico)**

I criteri di cui alla Legge Regionale n. 41/2011 all'articolo 7 (Approvvigionamento Energetico) e in coerenza con i contenuti del D.lgs 192/2005, sono i seguenti:

- Rapporto tra la superficie fotovoltaica installata sull'edificio e la superficie massima potenzialmente installabile sul tetto, in condizioni ottimali di realizzazione, con riferimento alla pendenza e all'orientamento delle falde
- Quota di energia da fonte rinnovabile per ACS
- Rapporto percentuale tra il coefficiente medio globale di scambio termico H'T [W/m<sup>2</sup>K] per unità di superficie disperdente e il corrispondente valore limite
- Rapporto percentuale tra l'area solare equivalente estiva dell'edificio da valutare normalizzata rispetto alla superficie utile e il corrispondente valore limite.

## **Art. 5 (Criteri di selezione dei materiali da costruzione)**

I criteri di cui alla Legge Regionale n. 41/2011 all'articolo 8 (Criteri di selezione dei materiali da costruzione) e in coerenza con i contenuti del D.lgs 192/2005, sono i seguenti:

- Percentuale delle superfici di involucro e dei solai della costruzione esistente, riutilizzata in progetto
- Percentuale in volume dei materiali provenienti da fonti rinnovabili utilizzati nell'intervento
- Percentuale in peso dei materiali locali rispetto a quelli utilizzati nella costruzione dell'edificio

- Rapporto tra il numero di tipologie di rifiuto per le quali è presente un'area adibita alla raccolta differenziata entro 50 metri dall'ingresso dell'edificio rispetto alle cinque tipologie di rifiuto di riferimento.

### **Art. 6<sup>1</sup>**

#### **(Incentivi per l'efficienza energetica degli edifici esistenti)**

1. Gli incrementi volumetrici previsti dall'articolo 4bis, comma 2 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, nel caso di ampliamento di edifici esistenti sono concessi sulla base del livello di sostenibilità ambientale dell'intervento con le seguenti modalità:
  - a) un incremento volumetrico del 5 per cento, per gli interventi che conseguono un livello di sostenibilità calcolato sulla base del protocollo ITACA pari a 1;
  - b) un incremento volumetrico del 10 per cento, per gli interventi che conseguono un livello di sostenibilità calcolato sulla base del protocollo ITACA pari a 1,5.

### **Art. 7<sup>2</sup>**

#### **(Incentivi per l'efficienza energetica in caso di demolizione e ricostruzione degli edifici)**

1. Gli incrementi volumetrici previsti dal comma 4ter dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, nel caso di demolizione e ricostruzione sono concessi sulla base del livello di sostenibilità ambientale dell'intervento con le seguenti modalità:
  - a) un incremento volumetrico del 5 per cento, per gli interventi che conseguono un livello di sostenibilità calcolato sulla base del protocollo ITACA pari a 2;
  - b) un incremento volumetrico del 10 per cento, per gli interventi che conseguono un livello di sostenibilità calcolato sulla base del protocollo ITACA pari a 2,5.

### **Art. 8<sup>3</sup>**

#### **(Disposizioni finali)**

1. Le procedure relative al rilascio del certificato di sostenibilità energetico e ambientale sono indicate nell'art. 7 del Disciplinare Tecnico della legge regionale 4 novembre 2011, n. 41, approvato con la DGR n. 521 del 16 dicembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel caso in cui, in seguito all'ultimazione dell'intervento, la segnalazione certificata presentata ai fini dell'agibilità ai sensi dell'articolo 24 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), non sia corredata dalla certificazione di sostenibilità ambientale dell'intervento, o dal certificato allegato risulti un livello di sostenibilità inferiore a quello dichiarato nell'attestato di progetto, il comune adotta i provvedimenti di cui al comma 6, secondo periodo, del suddetto articolo 24 e di cui all'articolo 19, commi 3 e 6bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

<sup>1</sup> Articolo inserito dall'art. 1 del Regolamento Regionale n. 7 del 06 aprile 2017.

<sup>2</sup> Articolo inserito dall'art. 1 del Regolamento Regionale n. 7 del 06 aprile 2017.

<sup>3</sup> Articolo inserito dall'art. 1 del Regolamento Regionale n. 7 del 06 aprile 2017.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.